

Comune di GIAROLE
Provincia di ALESSANDRIA

DETERMINA del Segretario Comunale

| | |
|---------------------------------------|--|
| <i>N. 8</i> <i>Data 29/01/2022</i> | Delega alla verifica delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso agli uffici comunali |
|---------------------------------------|--|

Premesso che:

- *Il DL 1/2022 – DPCM 21 gennaio 2022 ha stabilito che l'accesso agli uffici pubblici è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di certificazioni verdi COVID-19 (cd. green pass) ossia nel caso di:*
 - ✓ a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
 - ✓ b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
 - ✓ c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
 - ✓ c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

Dato atto che l'art. 1 lettere c) e d) del DPCM del 21 gennaio 2022 ha previsto che non serve il green-pass per l'accesso ai locali e uffici del comune per esigenze di:

- ✓ Sicurezza: nello specifico si tratta degli uffici della Polizia Locale allo scopo di assicurare lo svolgimento di attività indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;
- ✓ Giustizia: nello specifico si tratta dei servizi sociali comunali per attività a favore di minori o incapaci in caso di denunce o richieste di interventi giudiziari (es. donne o minori vittime di violenze che si devono rapportare con gli assistenti sociali o gli appositi sportelli o la Polizia locale).

Considerato che secondo quanto stabilito dall'art. 9-quinquies, comma 5 del D. L. 22 aprile 2021, n. 52 sopra citato, le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10:

- la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione;
- l'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma;
- i datori di lavoro pubblici devono individuare *con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi*;

Visto l'art. 5, comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

DISPONE

- di delegare il personale dipendente dell'ente, **ciascuno per la propria area di attività** alla verifica delle certificazioni verdi Covid-19 di coloro che accedono agli uffici pubblici;
- di stabilire che le verifiche sul possesso delle certificazioni verdi Covid-19 (green pass) avvengano con le seguenti modalità e rispettando le prescrizioni di seguito riportate:
 - 1) sono soggetti al controllo tutti quanti accedono agli uffici comunali a qualsiasi titolo di età superiore agli anni 12;
 - 2) rimane valido quanto stabilito con determina 85/2021 inerente il controllo della certificazione Covid del personale dipendente, di coloro i quali accedano agli uffici per ragioni di lavoro, studio, volontariato e degli amministratori comunali
 - 3) il delegato è tenuto a garantire il rispetto della distanza di sicurezza tra le persone in attesa di controllo;
 - 4) il delegato è tenuto a non cedere la delega, anche temporaneamente, né farsi sostituire senza previa autorizzazione del responsabile;
 - 5) il delegato è tenuto a mantenere il più stretto riserbo sugli esiti delle verifiche e potrà comunicarli solamente ai referenti indicati alle successive lettere;
 - 6) la presentazione della certificazione verde è l'unica modalità mediante la quale effettuare i controlli e pertanto il delegato non dovrà e non potrà verificare altra documentazione alternativa di qualsiasi genere (quali esiti tamponi, certificazioni mediche, ecc.), ad eccezione della certificazione medica di esenzione dalla campagna vaccinale rilasciata in conformità con quanto stabilito dalla Circolare della Direzione generale della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute in data 4 agosto 2021, prot. n. 0035309;
 - 7) l'applicazione dedicata alla verifica attesta la validità della certificazione, il nominativo e la data di nascita del relativo titolare e il delegato deve riscontrare unicamente i predetti dati e la corrispondenza con la persona fisica sottoposta a verifica;
 - 8) in caso di mancata esibizione della certificazione verde o di esibizione di certificazione verde non valida o scaduta, oppure, ancora, in caso di rifiuto di esibire la medesima, oppure, infine, nel caso in cui i dati risultanti dalla certificazione non corrispondano alla persona soggetta alla verifica, il delegato non consentirà al soggetto controllato l'ingresso alla sede di lavoro;
- di stabilire infine che il personale delegato sia incaricato del trattamento dei dati personali afferenti alla verifica, corrispondenti al nome, cognome, data di nascita e validità del QR code.

Giarole, 29/01/2022

Il Segretario Comunale
f.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Giarole in data odierna per 15 giorni consecutivi

Giarole, 29/01/2022

Il Segretario Comunale
f.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo